

AMBITO- ZONA DI GALATINA

AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
GALATINA – ARADEO – CUTROFIANO - NEVIANO
SOGLIANO CAVOUR – SOLETO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI DELL'AMBITO – ZONA DI GALATINA

**Approvato dal Coordinamento Istituzionale in data 28 dicembre 2006
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Galatina
n. 8 del 8 febbraio 2007**



Comune
di
Galatina



Comune
di Aradeo



Comune
di
Cutrofiano



Comune
di Neviano



Comune
di
Sogliano
Cavour



Comune
di Soletto

Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito-Zona di Galatina

***comprendente i Comuni di :
Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano C., Soleto***

Capo I – Principi generali

Art. 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'Ambito di Galatina, tenuto conto delle norme costituzionali, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della vigente normativa regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito-Zona di Galatina si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- b. il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- c. la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
- d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.
- f. l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- g. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- h. la valorizzazione e il rispetto tra le diverse culture.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 25¹;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128²;
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;
- Legge Regionale n. 19/2006.

Il regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1104 del 4 agosto 2004.

Art. 4 – Concetto di prestazione sociale agevolata

Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario, che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura.

In particolare, nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.

Art. 5 – Destinatari

Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nei Comuni dell' Ambito-Zona di Galatina.

Hanno, altresì, diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri residenti nei Comuni dell' Ambito-Zona di Galatina, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio dei Comuni dell' Ambito-Zona aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.

¹ Legge 8 novembre 2000, n. 328,

- *Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";*
- *Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";*
- *Art. 18: "il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2";*
- *Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."*

² Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio dei Comuni dell' Ambito-Zona di Galatina si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili, coinvolgenti persone anche non residenti, possono essere erogati, a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari. La sussistenza delle situazioni di bisogno deve essere convalidata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

I cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico, o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, i minori di anni 14, gli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni, di cui al presente regolamento.

Art. 6 – Campo di applicazione

Posta la centralità della famiglia, nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, gli interventi e servizi ai quali si applica il presente regolamento sono quelli previsti dal Piano Sociale di Zona:

- AREA DELLE RESPONSABILITA'
- AREA DEI DIRITTI DEI MINORI
- AREA DELL'AUTONOMIA DELLE PERSONE ANZIANE
- AREA SOSTEGNO AI CITTADINI CON DISABILITA'
- AREA INTERVENTI PER GLI IMMIGRATI
- AREA INTERVENTI PER LE DIPENDENZE
- AREA DELLE AZIONI DI SOSTEGNO E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
- AREA POLITICHE SOCIALI GIOVANILI
- AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'

In particolare, gli interventi e i servizi vengono promossi in favore di:

- MINORI – minori fino ai 18 anni per i quali sussistano condizioni di rischio di marginalità o abbandono, ovvero di insufficiente sostegno educativo e relazionale; gli interventi in favore dei minori possono protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età e non oltre il 21° anno, qualora sussistano esigenze connesse al completamento del ciclo di studi.
- DISABILI – persone affette da minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastico, lavorativo e di tempo libero;
- ADULTI – persone comprese fra i 18 e i 60 anni, se donne, e 65 anni, se uomini, che versano in condizioni di grave disagio economico, sociale e relazionale o in situazione di sofferenza psichica;
- ANZIANI — persone oltre i 60 anni, se donne, e 65 anni, se uomini, con diversa tipologia, intensità e gravità di bisogno.

Capo II – Parametri fondamentali per la valutazione del diritto di accesso

Art. 7 – Individuazione dei parametri

Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso ai servizi e alle prestazioni previsti dal Piano Sociale di Zona, nonché per la determinazione della gratuità d'accesso o della eventuale partecipazione dell'utente al costo degli stessi, si assumono i seguenti parametri fondamentali:

- a. Determinazione della situazione economica del richiedente per la compartecipazione alla spesa per il servizio;
- b. Stato di bisogno;
- c. Minimo vitale e minimo alimentare;
- d. Distribuzione territoriale dei servizi e interventi.

Art. 8 – Criteri per l'individuazione del nucleo familiare

Per disciplinare l'accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

In particolare, le modalità di valutazione dei principali casi possibili, ai fini della determinazione del nucleo familiare, sono i seguenti:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) i coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante);
- c) il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- d) i minori non conviventi con i genitori ed in affidamento presso i terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- e) i minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- f) i coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo i seguenti casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;
 - quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della l. n. 898/1970;
- g) i soggetti componenti nuclei di persone legate da vincoli solidaristici, quali vincoli affettivi diversi da matrimonio, parentela, adozione e tutela, ed avendo assunto volontariamente una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune da non meno di due anni, come risultante dalle corrispondenti iscrizioni anagrafiche, appartengono ad un unico nucleo familiare;
- h) il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente:
 - al nucleo della famiglia anagrafica con cui vive;
 - al nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico;
 - al nucleo che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado;

- i) *il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc..) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che non debba essere considerato nel nucleo del coniuge o della persona della quale è fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.*

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva con validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Art. 9 – Determinazione della situazione economica del richiedente per la compartecipazione alla spesa per il servizio

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare i soggetti come definiti al precedente art. 8

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare, al reddito, al patrimonio e a tutti gli altri redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati, riparametrati secondo la scala di equivalenza di cui al presente articolo.

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si determina, applicando la scala di equivalenza e i valori correttivi di cui al Regolamento regionale attuativo della L.R. 19/2006, di seguito riportato:

SCALA DI EQUIVALENZA

<u>Numero componenti</u>	<u>Parametro</u>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,51
5	2,98

VALORI CORRETTIVI DEL PARAMETRO

- Maggiorazione di 0,50 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori.
- Maggiorazione di 0,60 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro o d'impresa per almeno 6 mesi.

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali oggetto del presente regolamento è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta

alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato come già precisato all'art. 8.

I Comuni dell'Ambito definiscono forme di compartecipazione degli utenti alla spesa per l'accesso e la fruizione dei servizi, con riferimento a tutti i servizi a domanda individuale, così come previsti nel Piano Sociale di Zona.

La compartecipazione da parte degli utenti deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) condivisione della responsabilità per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti, di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1 lett. b), i Comuni si attengono alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n. 130/2000 ed ai contenuti del Piano di Zona, secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, come definito al precedente art. 8, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della Tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificata dall'art.9 del D. Lgs. 130/2000, nonché tutti gli altri redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati, riparametrati secondo la scala di equivalenza di cui al presente articolo.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito individuale, e non in base all'ISEE riferita al nucleo familiare.

Con riferimento al calcolo dell'indicatore della situazione economica, i Comuni concorrono alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza di strutture a ciclo diurno, considerando anche i redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati, riparametrati secondo la scala di equivalenza di cui al presente articolo.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si rimanda alle singole schede allegate.

I Comuni dell'Ambito possono introdurre forme di esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio per specifiche tipologie di servizi in relazione alla presenza di specifiche condizioni di bisogno e di specifiche patologie.

Art. 10 – Stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale o alimentare, in mancanza di altre persone tenute a provvedere ad integrare tale situazione;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo a provvedere autonomamente a sé stesso o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;

- esistenza di circostanze, anche fuori dei casi sopra annoverati, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Art. 11 – Minimo vitale e minimo alimentare

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Qualora la situazione economica non sia completamente documentabile, ovvero il richiedente già usufruisca di altri interventi pubblici, all'interno del minimo vitale si individua il minimo alimentare inteso come quota necessaria alla sola sopravvivenza.

Il valore economico del "minimo vitale" è individuato, per i nuclei familiari costituiti da un solo componente, nel valore ISEE pari all'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS, mentre il valore economico del minimo alimentare è individuato nel valore ISEE pari all'importo annuo della pensione sociale.

Detti importi sono soggetti a revisione annua, in corrispondenza agli importi vigenti ogni anno per le pensioni INPS.

Per i nuclei familiari composti da più di un soggetto, al fine dell'individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare si applica la scala di equivalenza e i valori correttivi, di cui al precedente art. 9.

Art. 12 – Distribuzione territoriale dei servizi e interventi

I servizi e gli interventi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona sono estesi a tutti i Comuni dell'Ambito.

Per l'accesso dell'utenza, vengono costituite apposite graduatorie uniche di Ambito per ogni servizio o intervento tenuto conto dei parametri fondamentali individuati nel presente articolo.

La graduatoria scaturisce dagli elementi conoscitivi che ogni utente-richiedente dovrà indicare nella domanda di accesso al servizio.

Al fine di perseguire l'obiettivo di una omogenea distribuzione dei servizi e interventi sociali, atta a garantire modalità eque di accesso da parte dell'utenza, si assumono i seguenti criteri:

- a) Accesso dell'utenza in misura proporzionale all'ampiezza demografica di ogni Comune, per il 60% della capienza di ogni servizio o intervento sulla base della graduatoria unica dei richiedenti dell'Ambito e più precisamente:
 - Galatina 45%
 - Aradeo 16%
 - Cutrofiano 15%
 - Neviano 9%
 - Sogliano C. 6%
 - Soletto 9%
- b) Il rimanente 40% di capienza di ogni servizio o intervento è destinato all'utenza secondo la graduatoria, a prescindere dal Comune di residenza.

Capo III – Procedimento di accesso ai servizi

Art. 13 – Modalità di accesso

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La richiesta di accesso deve essere formulata su appositi modelli predisposti dal Servizio Sociale Professionale di Ambito e disponibili presso i front-office di Segretariato Sociale di ogni Comune, ove, sarà attiva, altresì la PUA (Porta Unica di Accesso).

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato.

Laddove non sia possibile fornire una documentazione adeguata, questa potrà essere sostituita da autocertificazione.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, secondo le indicazioni del Coordinamento Istituzionale.

Qualora, a seguito di accertamento, emergono elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, se ne dà notizia all'interessato, il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni.

Qualora l'autocertificazione risulti mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della autocertificazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 14 – Trattamento dei dati

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, o rettificare.

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003).

Art. 15 – Variazione delle condizioni economiche e familiari

E' obbligo del cittadino presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica prodotta, una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), qualora si siano verificati mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione, viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunto nuovo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Art. 16 – Istruttoria

Ogni richiesta, indirizzata all'Ambito di Zona dei Servizi Sociali di Galatina, tramite il Segretariato Sociale istituito presso ogni Comune, corredata da tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata, in ordine cronologico, dal Servizio Sociale Professionale di Ambito, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Segretariato Sociale, ove necessario, provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Qualora necessario, il Servizio Sociale Professionale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione, corredata, ove occorre, dal progetto di intervento e/o da una conseguente proposta.

Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dal Segretariato Sociale dell'avvio del procedimento, della persona responsabile dello stesso e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 17 – Adozione dei provvedimenti amministrativi

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano di Ambito adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli interventi e servizi sociali da attuare in ordine alla richiesta.

La determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano deve contenere:

- a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi e l'eventuale partecipazione dell'utente al costo del servizio;
- b) in caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l'indicazione del termine e delle modalità per la presentazione di ricorso, come definite all'art. 23.

Il provvedimento è comunicato per iscritto ai competenti *front-office* comunali di Segretariato Sociale, che ne danno notizia agli interessati entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda.

Capo IV – Classificazione dei servizi e degli interventi sociali per tipologia di accesso

Art. 18 – Classificazioni

Gli interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona, di cui all'allegato 1° del presente Regolamento, sono così classificati per tipologia di accesso:

- a) *servizi ad accesso gratuito*
- b) *servizi ad accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da parte degli utenti.*

Art. 19 – Servizi ad accesso gratuito

È gratuito l'accesso degli utenti ai seguenti servizi, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale di Ambito:

- Servizio di Educativa Domiciliare;
- Servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per situazioni di emergenza personali e familiari;
- Accesso ai centri diurni ricreativi ed educativi per minori che svolgono anche attività di sostegno scolastico;
- Servizio di trasporto per alunni disabili delle scuole dell'obbligo e per coloro che frequentano attività integrative extrascolastiche;
- Servizio di trasporto presso i centri diurni dei disabili psichici;
- Servizio di assistenza ed educativa familiare per disabili psichici.

Art. 20 – Servizi con accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da parte degli utenti

I servizi di seguito elencati prevedono l'accesso differenziato per fasce di reddito e/o la compartecipazione al costo degli stessi.

I requisiti per l'accesso, le modalità di formulazione delle graduatorie, nonché l'eventuale compartecipazione degli utenti all'onere dei servizi sono disciplinati in forma particolareggiata per ognuno degli stessi negli allegati al presente regolamento:

- *ALLEGATO A: Erogazione di contributi economici continuativi o una tantum commisurati al bisogno;*
- *ALLEGATO B: Assistenza Domiciliare Integrata ad anziani e disabili;*
- *ALLEGATO C: Facilitazioni per la fruizione dei Servizi alla prima infanzia pubblici e/o privati accreditati per le famiglie a basso reddito ;*
- *ALLEGATO D: Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani e disabili comprendente la fornitura di pasti a domicilio e servizio di lavanderia ;*
- *ALLEGATO E: Servizio di telesoccorso e teleassistenza;*
- *ALLEGATO F: Contributi ad anziani per l'acquisto di condizionatori ;*
- *ALLEGATO G: Soggiorni di vacanza e cura per anziani ;*
- *ALLEGATO H: Corsi di ginnastica dolce per anziani ;*
- *ALLEGATO I: Servizio di mensa nei centri diurni per disabili ;*
- *ALLEGATO L: Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;*
- *ALLEGATO M: Reperimento di alloggi di emergenza per situazioni di massima urgenza*

In deroga all'art. 6 del Regolamento Regionale attuativo della L.R. 19/2006, la soglia ISEE, al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, è pari ad € 4.089,54, mentre la soglia ISEE, al di sopra della quale il soggetto è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio, è pari ad € 10.223,87.

Capo V – Diritti dei cittadini

Art. 21 – Diritto all’informazione e carta dei servizi

L’Ambito-Zona dei Servizi Sociali riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all’informazione su prestazioni, interventi e servizi.

La carta dei servizi, adottata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 328 del 8.11.2000 e dell’art. 58 della Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.

Art. 22 – Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, l’Ambito Zona di Galatina garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 23– Ricorsi

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell’accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all’interessato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al Coordinamento Istituzionale, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all’interessato.

Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

Art. 24- Convenzioni

Nel quadro dell’accesso al Sistema Integrato dei Servizi Locali e degli Interventi Sociali, l’Ambito di Zona, tramite l’Ufficio di Piano, può stipulare convenzioni con gli enti di Patronato per lo svolgimento del Servizio di Segretariato sociale non professionale ai sensi della L. 328/00 e della L.R. 19/06.

Capo VI – Disposizioni finali

Art. 25– Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Coordinamento Istituzionale, è adottato con delibera del Consiglio del Comune Capofila, ente strumentale dell'Associazione Intercomunale, ed entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera.

Art. 27 – Clausola di salvaguardia

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, regionali e nazionali.

Galatina, lì 28 dicembre 2006

Sindaco del Comune di Galatina	
Sindaco del Comune di Aradeo	
Sindaco del Comune di Cutrofiano	
Sindaco del Comune di Neviano	
Sindaco del Comune di Sogliano Cavour	
Sindaco del Comune di Soleto	

ALLEGATO “A”

Erogazione contributi economici continuativi o una tantum commisurati al bisogno

Trattasi di interventi di sostegno ai singoli e delle famiglie, finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà.

Gli interventi di assistenza economica possono avere carattere continuativo per un periodo massimo di tre mesi, eventualmente rinnovabili, e straordinari.

L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il “minimo alimentare” di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Al valore ISEE si aggiungono, ai fini della determinazione della soglia di accesso, tutti gli altri redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati, riparametrati dalla scala di equivalenza di cui all'art. 9.

Viene fissato in €. 1.200,00 il tetto massimo erogabile in un anno per i contributi continuativi.

I contributi economici straordinari sono erogati in presenza di circostanze straordinarie determinate dallo stato di salute del richiedente o suo familiare.

La soglia di accesso è valutata avendo come riferimento il “Minimo vitale” di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Il tetto massimo erogabile per il contributo straordinario è fissato in €. 500,00 per intervento e può essere corrisposto per un massimo di due volte l'anno.

Con riferimento ai soli contributi continuativi viene predisposta una graduatoria tenuto conto della situazione socio-economica del nucleo familiare di cui al precedente art. 8 e della distribuzione territoriale dei servizi ed interventi di cui al precedente art. 12.

Assistenza Domiciliare Integrata ad anziani e disabili

Prestazioni

Il Servizio avente carattere di continuità, comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitarie ed è destinato a persone anziane affette da gravi malattie e a persone disabili, non autosufficienti, secondo piani di intervento individualizzati.

I requisiti sanitari per l'ammissione al servizio devono essere attestati da certificazione medica.

Le prestazioni di carattere sanitario, da effettuarsi presso il domicilio dell'utente, comprendono in particolare:

- Assistenza medico-infermieristica;
- Assistenza riabilitativa.

Le prestazioni di carattere sociale consistono in una serie di interventi diretti all'aiuto alla persona e sostegno alla sua famiglia nel compimento degli atti quotidiani della vita, che a titolo esemplificativo sono individuabili nell'aiuto:

- All'igiene personale;
- Alla vestizione;
- Alla preparazione e somministrazione dei pasti;
- Al governo e pulizia della casa
- Altre attività domestiche;
- Accompagnamento esterno per necessità da valutarsi caso per caso.

Parametri di valutazione

Ai fini della formulazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al servizio si assumono i seguenti **parametri di valutazione**:

SALUTE FISICA

BUONO (buon livello di salute fisica, assenza di malattie significative)	punti 1
PRECARIO (malattie croniche non invalidanti che consentono una vita "normale" e permettono all'anziano di mantenere un livello accettabile di autonomia)	punti 2
COMPROMESSO (malattie croniche parzialmente invalidanti che richiedono cure continue e controlli costanti e limitano l'autonomia dell'individuo)	punti 3
GRAVEMENTE COMPROMESSO (malattie gravemente invalidanti che richiedono un'assistenza continua, allettamento con perdita totale dell'autonomia)	punti 4

AUTONOMIA PERSONALE

BUONA (provvede in modo autonomo alla cura della propria persona)	punti 1
LIMITATA (parzialmente autonomo nella cura di sé: necessita di aiuto nella deambulazione, nell'igiene)	punti 2
INSUFFICIENTE (necessita di aiuto costante non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita)	punti 3

LIVELLI DI SUPPORTO FAMILIARE

Persona priva di supporto familiare	punti	3
Persona con debole supporto familiare	punti	2
Persona con valido supporto familiare	punti	1

SITUAZIONE ECONOMICA

1^ fascia – ISEE. fino ad € 4.089,54	punti	2.50
2^ fascia – ISEE. da € 4.089,55 a € 6.134,31	punti	2.00
3^ fascia – ISEE. da € 6.134,32 a € 8.179,09	punti	1.50
4^ fascia – ISEE. da € 8.179,10 a € 10.223,87	punti	1.00
5^ fascia – ISEE. oltre € 10.223,87	punti	0.50

Partecipazione degli utenti agli oneri del servizio

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo del servizio, per le sole prestazioni di assistenza sociale, vengono computati, oltre il valore ISEE, tutti gli altri redditi del nucleo familiare non soggetti ad IRPEF, a qualunque titolo o da qualunque ente erogati le quote di partecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sopra indicate:

- 1^ fascia – servizio gratuito
- 2^ fascia – 25%
- 3^ fascia - 40%
- 4^ fascia – 60%
- 5^ fascia – 80%
- oltre € 10.223,87 a totale carico.

ALLEGATO “C”

Facilitazioni per la fruizione dei Servizi alla prima infanzia pubblici e/o privati accreditati per le famiglie a basso reddito.

Le facilitazioni sono costituite dall’accesso gratuito o semigratuito di bambini agli asili nido pubblici dell’Ambito mediante attribuzione dell’onere della retta, per intero o al 50%, da parte dell’Ambito.

L’accesso alle facilitazioni viene effettuato secondo la distribuzione territoriale di cui all’art. 12 del regolamento e secondo la graduatoria dei richiedenti, formulata sui seguenti parametri di valutazione:

Condizioni Familiari	Famiglie monogenitoriali	Punti 10
	Minore portatore di handicap da inserire nel servizio	5
	Presenza di altri figli iscritti nel servizio	2
	Presenza di altri figli in età prescolare	2
	Lavoro di entrambi i genitori	5
Condizioni Economiche	ISEE non superiore a €. 5.000,00	3
	ISEE compreso tra €. 5.000,10 e €. 10.000,00	1

Nessuna agevolazione è prevista per i richiedenti che totalizzano punti sino a 9.

ALLEGATO "D"

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani e disabili, comprendente la fornitura di pasti a domicilio e servizio di lavanderia.

Si applicano i medesimi parametri di valutazione e i medesimi criteri per la partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi previsti nell'allegato B.

ALLEGATO "E"

Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza.

È un servizio che consente l'allertamento immediato di soccorsi in caso di necessità ed il controllo a distanza dei soggetti ai quali viene erogato.

Destinatari del servizio sono gli anziani ultrasessantacinquenni e coloro che, a prescindere dall'età, sono affetti da gravi patologie invalidanti, che vivono da soli o in coppia.

Possono, altresì, usufruire del servizio gli anziani che, pur non vivendo da soli o in coppia, rimangono per molte ore da soli in casa.

In considerazione della esiguità del costo per singolo utente, si prevede una quota di partecipazione generalizzata, pari a € 5,00 mensili per ogni utente.

Contributi per anziani per l'acquisto di condizionatori.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1871/04, ha previsto l'erogazione di contributi ad anziani per l'acquisto di climatizzatori d'aria (caldo-freddo) nella misura massima di €. 200,00 e comunque non superiori al 50% del costo dell'apparecchio climatizzatore.

Come previsto dalla citata deliberazione G.R., i contributi sono da destinarsi prioritariamente agli anziani soli e che vivono un'accertata condizione di disagio socio-economico secondo criteri che dovranno essere preventivamente definiti con regolamento comunale.

Per la formulazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi, vengono stabiliti i seguenti criteri di attribuzione del punteggio:

Condizioni Familiari	Coppia di anziani entrambi ultrasessantacinquenni, che vivono da soli	Punti 5
	Anziani ultrasessantacinquenni che vivono da soli	4
Condizioni Economiche	Reddito familiare sino a €. 4.089,55	5
	Reddito familiare da €. 4.089,55 a €. 6.134,31	4
	Reddito familiare da €. 6.134,32 a €. 8.179,09	3
	Reddito familiare da €. 8.179,10 a €. 10.223,87	2
	Reddito familiare da €. 10.223,88 a €. 12.268,62	1

Non possono essere erogati contributi a coloro che hanno un reddito familiare superiore a €.12.268,62.

Modalità di accesso ai contributi:

1. presentazione di domanda, da parte dell'anziano richiedente o suo familiare, corredata da preventivo di spesa per l'acquisto del climatizzatore e da documentazione del reddito familiare;
2. istruttoria della domanda, attribuzione del punteggio e dell'ammontare del contributo concedibile;
3. assegnazione del contributo, tenendo conto della distribuzione territoriale di cui all'art. 12 del regolamento;
4. l'acquisizione del contributo su documentazione della spesa.

Soggiorni di vacanza e cura per anziani.

Finalità del servizio: consentire agli anziani di usufruire di un periodo di vacanza, preferibilmente in località termali, durante il quale sia favorito lo svago e la socializzazione.

Destinatari del servizio: anziani autosufficienti in età da 60 anni in su, se donne, da 65 anni in su, se uomini, compiuti o da compiersi nell'anno.

L'autosufficienza deve essere attestata da apposita relazione sanitaria a firma del medico curante.

Criteri per l'accesso: ai fini della formulazione della graduatoria di soggetti ammissibili al servizio, si assumono i seguenti parametri di valutazione:

Situazione economica (ISEE)

1^ fascia: sino a €. 6.134,31	punti 3
2^ fascia: da €. 6.134,32 a €. 10.223,87	punti 2
3^ fascia: oltre €. 10.223,87	punti 1

Situazione familiare

persona che vive da sola	punti 3
persona che vive in nucleo di 2 o più persone	punti 1

a parità di punteggio, sarà ammesso il più anziano di età; per i coniugi si fa riferimento all'età del coniuge più anziano.

Distribuzione territoriale del servizio: secondo quanto previsto dall'art. 12

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio: ai fini della determinazione della quota di partecipazione degli utenti al costo del servizio, vengono comparati, oltre al valore ISEE, tutti gli altri redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati (ISEE.I.)

La quota di partecipazione sono così determinate in relazione alle fasce di reddito:

1^ fascia: sino a €. 6.134,31	50%
2^ fascia: da €. 6.134,32 a €. 10.223,87	70%
3^ fascia: oltre €. 10.223,87	90%

ALLEGATO "H"

Corsi di ginnastica dolce per anziani.

Finalità del servizio: consentire lo svolgimento di attività fisica compatibile con l'età, favorendo il miglioramento della qualità della vita per la popolazione anziana autosufficiente.

Destinatari del servizio: persone anziane autosufficienti in età non inferiore a 60 anni, compiuti o da compiersi entro l'anno.

Ammissione al servizio: sulla base di una graduatoria di Ambito, formulata tenendo conto della situazione economica (ISEE); a parità di valore ISEE sarà favorita la partecipazione dei soggetti più anziani di età.

Distribuzione territoriale del servizio: secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 del regolamento.

Partecipazione al costo del servizio: si prevede una tariffa unica, da stabilirsi in base al costo del servizio.

ALLEGATO "T"

Servizio di mensa nei centri diurni per disabili.

Destinatari del servizio: utenti dei centri diurni per disabili.

Condizioni per l'attivazione del servizio: funzionamento dei centri diurni in orari antimeridiani e pomeridiani, senza interruzione.

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio: tariffa unica, da stabilirsi in rapporto al costo del servizio.

ALLEGATO "L"

Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Si applicano i criteri e le modalità di erogazione stabiliti dalla L. n. 431/98, art. 11 e dalla normativa correlata.

In presenza di un fabbisogno superiore all'entità delle risorse disponibili, si applicherà una percentuale unica di riduzione dei contributi.

ALLEGATO “M”

Reperimento di alloggi di emergenza per situazioni di massima urgenza.

Destinatari dell'intervento: persone singole e nuclei familiari per i quali sia stato disposto lo sfratto esecutivo, o ordinanza di sgombero di immobile pericolante o inagibile, in condizioni economiche estremamente disagiate, a causa delle quali non dispongono di risorse sufficienti per il reperimento di altro alloggio.

Temporaneità dell'intervento: L'intervento deve avere il carattere della temporaneità e pertanto la durata deve essere funzionale allo scopo di consentire una soluzione al problema abitativo di carattere più stabile e duraturo. La durata non può essere superiore ad anni 1.

Reperimento degli alloggi: i Comuni dell'Ambito che non dispongono di immobili propri da destinare ad alloggi d'emergenza, provvedono ad acquisire la disponibilità di alloggi di privati e alla mappatura delle disponibilità, da aggiornare ogni 6 mesi. La disponibilità, da acquisire mediante dichiarazione del proprietario dell'alloggio, non

costituisce vincolo per entrambe le parti.

Contratto di affitto: Il contratto di affitto viene stipulato tra il proprietario dell'alloggio e il beneficiario dell'intervento, previa adozione degli atti amministrativi per la copertura della spesa da parte dell'Ufficio di Piano.

Canone di affitto e spese accessorie: Il canone di affitto e le spese accessorie sono a carico dell'Ambito – Zona per i Servizi Sociali, che provvederà, per il tramite dell'Ufficio di Piano, al pagamento delle stesse.